Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 420.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Bilbao (Spagna) ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Bilbao (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bilbao (Spagna) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Alava, Biscaglia, Burgos, La Curuña, Leon, Lugo, Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 421.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto-capitolato 18 marzo 1954, per la concessione alla Società Anonima Siciliana Trasporti (S.A.S.T.), con sede in Palermo, dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 18 marzo 1954, stipulato con l'intervento del legale rappresentante del comune di Trapani, fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Anonima Siciliana Trasporti (S.A.S.T.), con sede in Palermo, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1954, n. 422.

Aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917 e 25 maggio 1954, n. 253, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1955;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, non è più da applicare all'alcole propilico (voce della tariffa doganale ex 363-*a*-1-beta).

Art. 3.

Con la entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto:

a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per la nitrocellulosa impregnata con alcoli (voce ex 379), per i cartoni comuni di pasta meccanica cotta a vapore (uso cuoio) e di altra specie (voce 570-*b*-2-alfa-beta), rendendosi applicabili per le stesse voci i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonchè il dazio come sopra stabilito per il polietilene (derivato polimerico dell'etilene) senza plastificante, in pezzi o in polvere (voce ex 505-*a*), ritornando in vigore per la stessa merce, nella misura attualmente in applicazione, il corrispondente dazio convenzionato con il Protocollo di Annecy;

b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per gli inneschi e capsule fulminanti ed i detonatori (voce di tariffa 458), e per la gomma elastica artificiale o factis (voce 509-*c*), rimanendo applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale;

c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, per i pali impregnati di legno comune di conifere, squadrato con l'ascia o con l'accetta o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla (voce ex 528-*a*-1-alfa), e per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, bianchi (voce 826-*a*) nonchè il dazio ad valorem come sopra convenzionato e mantenuto in vigore per il vasellame, oggetti ed utensili di uso domestico o per toeletta, di porcellana, altri (voce 826-*b*), rendendosi applicabili per le stesse voci le aliquote daziarie ad valorem convenzionate col Protocollo di Torquay, e, per la voce 826-*b*, il dazio massimo specifico convenzionato con lo stesso Protocollo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — PICCIONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 200 *a*	Acquaviti naturali di vino e di vinaccia *L'acquavite invecchiata da almeno 5 anni e ottenuta dalla distillazione di vini sani e genuini, di colore giallo-ambrato, di gradazione reale a 15° C. non inferiore a 42° alcoolici, con estratto secco non superiore a grammi 1,8 per 100 c. c. di acquavite, con contenuto in alcool metilico non superiore a c. c. 0,18 per 100 c. c. di alcool anidro, con coefficiente totale di impurezze non inferiore a milligrammi 300 riferito a 100 c. c. di alcool anidro, con coefficiente di ossidazione compreso tra 10 e 30, del valore CIF non inferiore a lire 1.350 per litro, importata in bottiglie di capacità non superiore a 3/4 di litro, è ammessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, al dazio del 50% sul valore nei limiti di un contingente annuo di 1.500 ettolitri per tutte le provenienze.*	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
311	Ossidi e idrossido di cromo:	
a	acido cromico (triossido di cromo o anidride cromica)	25 %
b	sesquiossido e idrossido di cromo (verde Guignet) . .	25 %
337	Solfati	
d	di cromo	25 %
338	Allumi:	
a	di cromo	25 %
352	Sali degli acidi di ossidi metallici:	
a	cromati	
	ex 1) di sodio .. .	25 %
b	bicromati:	
	1) di potassio . .	25 % col dazio minimo di L. 38 per kg. netto
	2) di sodio	25 % col dazio minimo di L. 38 per kg. netto
ex 363 *a*	i-beta) Alcole isopropilico	20 %
379	Nitrocellulosa e soluzioni di nitrocellulosa in qualsiasi solvente (collodi)	27 %
502	Cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa):	
a	in fogli di forma quadrata o rettangolare	
	1) non stampati nè altrimenti lavorati alla superficie	32 %
	2) altri	32 %
b	cascami e ritagli di lavorazione	23 %
507	Lavori di materie plastiche non nominati nè compresi altrove.	
ex *a*	di cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa), esclusi i nastri adesivi, i tubi e le spugne	35 %
527	Legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove:	
a	comune:	
	1) di conifere:	
	ex beta) pali impregnati .	15 %
	2) altro:	
	ex beta) pali impregnati	15 %
528	Legno squadrato con l'ascia o con la accetta, o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla, non nominato nè compreso altrove:	
a	comune:	
	2) altro:	
	ex alfa) pali impregnati .	18 %

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 423.

Soppressione di 26 fabbricerie di Chiese parrocchiali in provincia di Cremona.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse 26 fabbricerie di Chiese parrocchiali in provincia di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 424.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Missionarie del Sacro Cuore, con sede in frazione Antignano del comune di Livorno.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Missionarie del Sacro Cuore, con sede in frazione Antignano del comune di Livorno e la Congregazione stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Rossi Ginevra e Rossi Annina, consistente in immobili situati in Livorno e Bagni di Casciano (Pisa), adibiti a sede della Congregazione e ad asili infantili gestiti dalla stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 425.

Autorizzazione all'accettazione della donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Bologna, di un appezzamento di terreno sito in quella città.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Bologna, dell'appezzamento di terreno sito in quella città della superficie di mq. 1672, per la costruzione di case per profughi d'Africa, giusta contratto stipulato il 7 maggio 1953, che anche viene approvato e reso esecutorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 426.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, sotto il titolo di Santa Chiara, detto di San Bernardino, con sede in Roma.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, sotto il titolo di Santa Chiara, detto di San Bernardino, con sede in Roma e il Monastero stesso viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalle Società cooperative agricole a responsabilità limitata, Santa Chiara, San Bernardino, SS. Domenico e Giuseppe e Sant'Antonio, sedenti in Roma, consistenti in terreni con insistente fabbricato adibito a sede del Monastero stesso, situati in località Casaletto del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 427.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima di Trapani, in frazione Rilievo del comune di Trapani.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima di Trapani, in frazione Rilievo del comune di Trapani e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in alcuni immobili situati in frazione Rilievo del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 428.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Rivà del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo).

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 1° agosto 1951, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Rivà del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa; inoltre la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in alcuni immobili situati in Ariano nel Polesine (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 429.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Ramacca (Catania).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 dicembre 1952, integrato con postilla 18 maggio 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Ramacca (Catania), con sede provvisoria nella Chiesa della B. M. V. Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 430.

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Generale Ubaldo Scanagatta », con sede in Sulmona.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Generale Ubaldo Scanagatta » con sede in Sulmona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità

A termini dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale della Magistratura e graduatoria del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena e degli Archivi notarili, secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami — anche per quanto riflette in particolare lo stato civile — e le rettifiche della posizione di anzianità dovranno essere inoltrate nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3364)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 8 luglio 1954 è revocato il decreto Ministeriale 13 maggio 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. de Siervo Luigi nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova; ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Savona.

(3375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Est-Tagliamento, con sede in Udine

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato dalla Corte dei conti il 10 giugno successivo al registro n. 10, foglio n. 128, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Est-Tagliamento, con sede in Udine.

(3357)

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Fontanellato (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 22 luglio 1952 e 22 giugno 1953, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 300, assumendo così la superficie complessiva di ettari 1338.

Detta zona resta così delimitata:

ovest: strada comunale del Priorato da C. Alta all'ospedale di Fontanellato; strada di Toccalmatto, dall'Appalto vecchio a le Muraglie; strada comunale per Pincolino Balchetto;

est: strada di Albareto, da Casa Vallecchi a Casa Dondi e strada Fontevivo-Fontanellato;

sud: da Casa Dondi strada per Fontanellato fino al mulino delle Ghiare e strada Fontanellato-Ceretolo-Toccalmatto fino all'Appalto vecchio;

nord: dalla località Balchetto, strada comunale delle Case Nuove; cavo Fossaccia Scannabecco fino al ponte dei Prati di dentro; strada comunale dei Prati di dentro fino a Cà Bissoni passando per il canale delle Monache fino a Casa Valletta.

La zona di ripopolamento e cattura di Serralunga di Crea e Ponzano (Alessandria), di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1953, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 120, assumendo così la superficie complessiva di ettari 435.

Detta zona resta così delimitata:

nord: strada comunale di Crea;

est: strada vicinale Masera, strada comunale Bricca, tenuta Guazzaura e torrente Colobrio;

sud: strada comunale cascine Casale;

ovest: strada comunale Salabue; stazione; cimitero e strada vecchia Salabue.

La zona di ripopolamento e cattura di Golese (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 24 giugno 1950 e 12 giugno 1953, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 105, assumendo così la superficie complessiva di ettari 455.

Detta zona resta così delimitata:

nord: strada dei Ronchi e del Cornazzano;

sud: strada comunale Baganzola-Roncopascolo;

est: strada provinciale Parma-Golese;

ovest: cavo Balbo, poi canale Galasso fino alla strada del Cornazzano, indi strada campestre.

(3358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	639,75
» Firenze	624,85	637 —
» Genova	624,82	640 —
» Milano	624,84	640 —
» Napoli	624,85	639,10
» Palermo	624,83	639,75
» Roma	624,805	640,125
» Torino	624,85	639 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,86	639,80

Media dei titoli del 13 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	91 —
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	80,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,50
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,82
1 dollaro canadese	» 640,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,50

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 24 dicembre 1953, n. 52201, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Marchisio dott. Vincenzo, primario reparto maternità dell'ospedale civile di Cuneo;

Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;

Brugnoli Rima Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Serrano dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3304)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 20 febbraio 1953, n. 3844, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna è costituita come appresso:

Presidente:

Rossini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Simonetti dott. Antonio, medico provinciale;
Scaravelli dott. Celestino, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Bagnaresi dott. Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Guidi Antonietta, ostetrica condotta.

Segretario:
Pontone dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3305)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 4 febbraio 1954, n. 4044, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli è costituita come appresso:

Presidente:
De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Vecchietti prof. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;
Nota prof. Filippo, primario ostetrico dell'ospedale di Biella;
Teresina Agnesina, ostetrica condotta.

Segretario:
Corsaro dott. Santi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3306)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 11 marzo 1954, n. 7046, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila è costituita come appresso:

Presidente:
Alfano dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Labranca prof. Giovanni, docente d'igiene;
Giordani prof. Mario, docente in chimica;
Intonti prof. Roberto, dell'Istituto superiore di sanità;
Coccovilli dott. Antonio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di L'Aquila.

Segretario:
Gizzi dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3307)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 2 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1954, registro n. 2, foglio n. 136, con il quale il consigliere di Stato dott. Francesco Miraglia, veniva nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova, di cui al bando in data 21 ottobre 1953;
Considerato che per sopravvenuti impedimenti il suddetto presidente non può prendere parte ai lavori della Commissione esaminatrice;
Vista la nota n. 536 Gab., in data 15 giugno 1954, con la quale l'on. presidente dell'ecc.mo Consiglio di Stato dispone la sostituzione del dott. Francesco Miraglia, consigliere di Stato, con quella del dott. Alfonso Bruno, consigliere di Stato;

Decreta:

Il presidente della Commissione esaminatrice nominato con decreto Ministeriale 2 aprile 1954, di cui alle premesse, viene sostituito nella carica e funzioni dal dott. Alfonso Bruno, consigliere di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1954
Registro n. 1 A.S.F.D., foglio n. 42. — CAZZATO

(3399)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1954, registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 136, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso per ventidue posti di ispettori aggiunti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1954, registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 41;

Considerato che con detto decreto è stato designato quale segretario della Commissione esaminatrice l'ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato Inghilleri dott. Calogero;

Considerato che lo stesso è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio e che pertanto si ravvisa la necessità della di lui sostituzione;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Decreta:

L'ispettore capo del Corpo forestale dello Stato Buglioni Alfonso viene nominato segretario della Commissione di cui alle premesse in sostituzione dell'ispettore superiore Inghilleri dott. Calogero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1954
Registro n. 1 *A.S.F.D., foglio n.* 1. — CAZZATO

(3400)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sulle « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1954, registro n. 2, foglio n. 41, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1954, registro n. 2, foglio n. 291, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stato disposto che i tre esami scritti, previsti dall'art. 8 del bando di concorso, abbiano luogo in Cittaducale (Rieti), anzichè in Roma;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito col citato decreto 21 ottobre 1953, avranno luogo in Cittaducale (Rieti) nei locali della Scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali, alle ore 8,30 dei giorni 21, 22 e 23 luglio 1954.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1954
Registro n. 1 *A.S.F.D., foglio n.* 43. — CAZZATO

(3401)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.